

**Sentenza del 2 maggio 2019 –  
Presidente: dott.ssa  
Simonetta Bruno – Giudice  
relatore: dott.ssa Angelina  
Augusta Baldissera**

Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 2, del codice civile, occorre accertare non se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva, qualificando il credito come privilegiato nel secondo caso, ammettendolo al chirografo nel primo.

*Principio espresso nel contesto dell'ammissione allo stato passivo ex art. 101 l.f. nell'ambito di una procedura fallimentare.*

[Sent. 2.5.2019Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

---

**Decreto del 6 luglio 2017 –  
Presidente: dott. Stefano  
Rosa – Giudice relatore:**

# dott. Stefano Franchioni

In tema di privilegio delle retribuzioni dei professionisti ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., la rinuncia al mandato, costituendo – a differenza della revoca – atto riconducibile alla mera volontà del professionista, non rileva ai fini della decorrenza della prescrizione; conseguentemente, con riferimento agli affari non terminati, trova applicazione la seconda parte del secondo comma dell'art. 2957 c.c., che individua quale *dies a quola* data dell'ultima prestazione.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all'obbligazione dedotta in giudizio, né gli è deferibile il giuramento decisorio (conf. Cass. n. 15570/2015).

*I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. promosso dal creditore, nel caso di specie, un professionista "forense", avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva disposto l'ammissione del credito al chirografo "per prescrizione presuntiva di cui all'art. 2957, secondo comma, c.c."*.

*L'opponente, in particolare, chiedeva l'ammissione del credito al privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., ritenuto quale momento di decorrenza del termine prescrizione la rinuncia all'incarico.*

*Sul punto il Tribunale, esclusa la possibilità di assimilare la rinuncia al mandato alla "revoca" espressamente prevista all'art. 2957 c.c., ha rigettato l'opposizione, confermando l'ammissione del credito in via chirografaria.*

[Decr. 6.7.17Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

---

# **Decreto del 28 ottobre 2015 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott. Gianluigi Canali**

In tema di ammissione al passivo fallimentare, deve ritenersi escluso il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per i crediti aventi natura indennitaria, in quanto tale privilegio non compete ad ogni emolumento dovuto in forza di contratto di prestazione d'opera, ma soltanto ai corrispettivi che, per essere riconducibili ad una effettiva attività svolta dal prestatore d'opera, assumano i caratteri del compenso retributivo.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. promosso dal prestatore d'opera avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva disposto l'ammissione del credito avente titolo nell'indennità conseguente al recesso anticipato del committente integralmente al chirografo.*

*L'opponente, in particolare, chiedeva l'ammissione del credito al privilegio per compensi professionali ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.*

*Sul punto il Tribunale, accertata la natura indennitaria del credito (trattandosi, in ipotesi, di indennità conseguente al recesso anticipato del committente, contrattualmente prevista), ha rigettato l'opposizione, confermando l'ammissione del credito in via chirografaria.*

[Decr. 28.10.15Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)